

La tutela amministrativa in materia di clausole vessatorie nei contratti tra imprese e consumatori (art. 37-bis D. Lgs. n. 206/2005): il caso della clausola limitativa della cessione del credito risarcitorio nel contratto r.c. auto.

di Giovanni Natali*

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. La tutela amministrativa in materia di clausole vessatorie nei contratti tra imprese e consumatori. 3. L'interpello e la decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 4. Conclusioni.

1. Premessa

Scopo delle note che seguono è la disamina del provvedimento con cui l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, in breve, AGCM o Autorità) ha dichiarato la non vessatorietà della clausola inserita nel contratto predisposto dalla compagnia Vittoria Assicurazioni S.p.A. per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli¹ e disciplinante la cessione del credito risarcitorio dell'assicurato danneggiato.

Con la determinazione di che trattasi l'Autorità ha definito l'istanza di interpello preventivo presentata dalla citata compagnia ai sensi dell'art. 37-bis D. Lgs. n. 206/2005, rubricato "*Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie*"; in vista di una migliore comprensione della vicenda, appare opportuno richiamare i tratti caratterizzanti della disciplina in menzione.

* Avvocato, dottore di Ricerca in Sistemi giuridici e politico-sociali comparati. Le opinioni espresse in queste note riflettono i personali convincimenti del loro autore e non impegnano in alcun modo l'Istituzione di appartenenza (Banca d'Italia).

¹ Provvedimento n. 24628 del 15 marzo 2013, in Bollettino settimanale AGCM, anno XXIII – n. 11 del 25 marzo 2013, pubblicato sul sito www.agcm.it.

2. La tutela amministrativa in materia di clausole vessatorie nei contratti tra imprese e consumatori

L'art. 5, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. "Decreto Cresci-Italia")² ha inserito nel D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (recante il Codice del consumo) l'art. 37-*bis*, che istituisce un sistema di tutela amministrativa contro le clausole vessatorie nei contratti tra imprese e consumatori (cc.dd contratti "B2C" ovvero *Business to Consumer*, nel linguaggio della normativa europea) e lo affida alla competenza all'AGCM.

Occorre ricordare in proposito che, in base al Codice del consumo (art. 33, comma 1), si presumono vessatorie quelle clausole contenute nel contratto concluso tra il consumatore e il professionista che, "*malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto*" (comma 1); a tale clausola generale segue la tipizzazione di alcune clausole che si presumono vessatorie fino a prova contraria, proprio a motivo della loro tendenziale attitudine squilibrante in danno del consumatore (art. 33, comma 2)³.

² Convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.

³ La dottrina sul tema è sterminata; senza alcuna pretesa di esaustività, si veda: V. FRANCHI, *Le condizioni generali di contratto ed i contratti conclusi mediante moduli o formulari: la tutela della parte debole non predisponente nei confronti delle clausole vessatorie ed abusive*, in P. FAVA (a cura di), *Il contratto*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 833 ss.; G. LENER, *Le clausole vessatorie nei contratti del mercato finanziario*, in E. GABRIELLI, R. LENER (a cura di), *I contratti del mercato finanziario*, Torino, UTET, 2011, vol. II t. I, pp. 129 ss.; A. ALBANESE, *Protezione dei consumatori e tutela della concorrenza nella disciplina delle clausole vessatorie*, in *Hominum causa constitutum: scritti degli allievi in ricordo di Francesco Realmonte*, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 1 ss.; A. PALMIGIANO, S. VECCHIO VERDERAME, *Contratti di massa, clausole vessatorie e codice del consumo*, in C. IURILLI, G. VECCHIO (a cura di), *Il nuovo diritto dei consumatori: il contratto, la conciliazione, la tutela collettiva*, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 12 ss.; A. BARENGHI, *Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore. Articolo 33*, in V. CUFFARO (a cura di), *Codice del consumo*, Milano, Giuffrè 2006, pp. 155 ss.; A. NUZZO, *Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore. Art. 33*, in G. ALPA, L. ROSSI CARLEO (a cura di), *Codice del consumo – commentario*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2005, pp. 249 ss..

L'opera del formante giurisprudenziale è stata nella materia di assoluta centralità; limitando i richiami alle pronunce di legittimità più recenti, cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. 27.11.2012, n. 21070 (in tema di contratto di assicurazione per conto altrui); Cass. civ., sez. II, 30.4.2012, n. 6639 (in tema di proposta irrevocabile utilizzata dal professionista); Cass. civ., sez. VI, ord. 19.4.2012, n. 6116, Cass. civ., sez. VI, ord. 13.4.2012, n. 5933, Cass. civ., sez. VI, ord. 27.3.2012, n. 4921 e Cass. civ., sez. VI ord. 18.11.2011, n. 24370 (in tema di foro del consumatore); Cass. civ., sez. III, 9.06.2011, n. 12685 (in tema di rapporto fra avvocato e cliente); Cass. civ., sez. III, 3.11.2010, n. 22357 (in tema di mediazione).

Non minore è stato il contributo della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE; in proposito, vedasi, da ultimo, CGUE, prima sezione, 21.3.2013 (in tema di modifica unilaterale del prezzo del servizio da parte del professionista); CGUE, prima sezione, 14.3.2013 (in tema di "significativo squilibrio" e requisito della "buona fede", nonché sul carattere indicativo e non esaustivo dell'elenco delle clausole abusive ex art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 93/13/CE); CGUE, prima sezione, 21.2.2013 (in tema di esame d'ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola); CGUE, Prima sezione, 14.6.2012 (in tema di clausole sugli interessi moratori e di esame del relativo

Ciò posto, il citato art. 37-*bis* ha attribuito all'AGCM il potere – sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni – di dichiarare, d'ufficio o su denuncia, la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari; è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di inottemperanza a quanto richiesto dall'AGCM ovvero di produzione alla stessa di informazioni o documentazione non veritiere (comma 1)⁴.

La declaratoria di vessatorietà è funzionale alla mera informazione dei consumatori in ordine al carattere vessatorio della clausola scrutinata; ciò è reso manifesto dall'inciso in base al quale la declaratoria di che trattasi avviene *“ai soli fini di cui ai commi successivi”*: l'Autorità non può dunque irrogare sanzioni al professionista che abbia fatto uso di clausole vessatorie, né imporgli di rimuovere le clausole vessatorie dai propri contratti.

Quanto alle modalità con cui viene resa nota al pubblico la vessatorietà, si prevede la diffusione del relativo provvedimento anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Autorità, sul sito dell'operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria nonché mediante *“ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dell'operatore”*: con il che si dà vita ad un ampio e flessibile strumentario informativo, suscettibile di un'applicazione calibrata in funzione della singola fattispecie e, al tempo stesso, foriero di possibili ricadute sul piano reputazionale ed economico per il professionista; anche in tal caso, l'inottemperanza da parte dell'impresa agli

carattere abusivo da parte del giudice investito della domanda di ingiunzione di pagamento); CGUE, Prima sezione, 26.4.2012 (in tema di potere del giudice, chiamato a pronunciarsi su un procedimento inibitorio promosso da un ente di tutela dei consumatori, di accertare il carattere abusivo di una clausola a mezzo della quale un professionista prevede una modifica unilaterale delle spese collegate al servizio da prestare, senza descrivere chiaramente le modalità di quantificazione delle spese suddette né specificare validi motivi per tale modifica nonché sull'ambito soggettivo di tale accertamento).

⁴ Sono dichiarati espressamente applicabili i commi 2, 3 e 4 dell'art. 14 L 10 ottobre 1990, n. 287, relativo all'istruttoria dell'AGCM in materia di intese restrittive della libertà di concorrenza e di abuso di posizione dominante. Il comma 2, in particolare, prevede il potere dell'AGCM di: richiedere in ogni momento dell'istruttoria alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria stessa; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

obblighi discendenti dalla previsione in esame espone all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (comma 2).

Oltre che d'ufficio o su denuncia (del singolo consumatore, di un'associazione di consumatori o anche di un concorrente del professionista che usi le clausole assuntamente vessatorie), il vaglio dell'AGCM circa il carattere vessatorio può essere attivato anche dalle singole imprese interessate a munirsi di una sorta di "disco verde" preventivo rispetto all'utilizzo delle clausole potenzialmente vessatorie: in base al comma 3, infatti, le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l'Autorità – che è tenuta a pronunciarsi entro 120 giorni dalla richiesta – in merito alla vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori, secondo le modalità previste da un apposito regolamento, la cui adozione è rimessa alla stessa AGCM.

La legge ricollega conseguenze ben precise alla definizione dell'interpello preventivo in senso favorevole all'impresa istante, stabilendo che le clausole non ritenute vessatorie a seguito di tale procedura non possano essere successivamente valutate dall'AGCM ai fini di una dichiarazione di vessatorietà che sia oggetto di pubblicazione a scopo informativo. Peraltro, un eventuale giudizio di non vessatorietà da parte dell'Autorità non pregiudica la possibilità dei soggetti che dovessero ritenersi lesi dalle clausole scrutinate di chiedere un accertamento giudiziale della pretesa vessatorietà delle stesse; è infatti previsto che *"Resta ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori"*.

La tutela giurisdizionale *"contro gli atti dell'Autorità, adottati in applicazione del presente articolo"* è attribuita alla competenza del giudice amministrativo⁵, facendosi salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno (comma 4).

Infine, si attribuisce all'AGCM il compito di disciplinare con apposito regolamento (a) la procedura istruttoria al fine da garantire il contraddittorio e l'accesso agli atti, nel rispetto dei legittimi motivi

⁵ In base all'art. 135, comma 1, lett. b) D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (recante il c.d. codice del processo amministrativo), le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'AGCM sono devolute alla competenza inderogabile del TAR Lazio, sede di Roma *"salvo ulteriori previsioni di legge"*: non ricorrendo nel caso di specie le ulteriori previsioni di legge, la competenza a giudicare delle controversie di che trattasi resta radicata in capo al TAR capitolino.

di riservatezza, (b) le modalità di consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni attraverso l'apposita sezione del sito internet nonché (c) la procedura di interpello; nell'esercizio di tale potere regolamentare l'Autorità può sentire le autorità di regolazione o vigilanza dei settori in cui operano i professionisti interessati, nonché le camere di commercio interessate o le loro unioni (comma 5)⁶.

La disciplina richiamata s'inserisce nel processo di ampliamento delle prerogative dell'AGCM, che è stato perseguito dal Governo Monti nella prospettiva del promovimento della crescita economica e dell'apertura dei mercati; di tale disegno sono espressione, tra le altre, le norme – contenute nel D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. "Decreto Salva-Italia")⁷ e nel D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 – che: (a) introducono il c.d. *rating* di legalità delle imprese e attribuiscono all'AGCM il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del connesso scopo di promuovere comportamenti aziendali improntati all'etica; (b) ampliano l'elenco delle pratiche commerciali scorrette, includendovi anche la pratica di una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obblighi il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa ovvero all'apertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario; (c) allargano la tutela offerta dal Codice del consumo in materia di pratiche commerciali anche alle piccole imprese ("microimprese"), con il conseguente potere dell'AGCM di avviare procedimenti istruttori e irrogare sanzioni nei confronti di professionisti che pongano in essere dette pratiche nei confronti di tale tipologia imprenditoriale; (d) introducono il parere obbligatorio dell'AGCM sulle delibere-quadro con cui gli Enti locali decidono di sottrarre alla liberalizzazione alcuni servizi pubblici, ricorrendo all'affidamento in esclusiva; (e) radicano nell'Autorità la legittimazione ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato⁸.

⁶ L'esercizio del potere normativo di che trattasi è avvenuto con l'adozione del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie", in Bollettino settimanale AGCM, anno XXII – n. 34 del 10 settembre 2012, pubblicato sul sito www.agcm.it.

⁷ Convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

⁸ Sulla novità da ultimo richiamata nel testo vedi R. GIOVAGNOLI, *Atti amministrativi e tutela della concorrenza. Il potere di legittimazione a ricorrere dell'AGCM nell'art. 21-bis legge n. 287/1990*, in *Il nuovo diritto amministrativo*, n. 2/2013, pp. 153 ss.; R. POLITI, *Liberalizzazioni e centrifugazione della legittimazione a ricorrere. Dall'irreversibilità della tendenza, il (possibile) tramonto del modello processuale "soggettivo"*, in www.giustizia-amministrativa.it, febbraio 2013; M.A. SANDULLI, *Introduzione a un dibattito sul nuovo potere di legittimazione al ricorso dell'AGCM nell'art. 21 bis l.n. 287 del 1990*, in www.federalismi.it, giugno 2012, n. 12; P. QUINTO, *L'interesse legittimo*

3. L'interpello e la decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Valendosi della facoltà di interpello preventivo sopra richiamata, la compagnia Vittoria Assicurazioni ha sottoposto all'AGCM una clausola, destinata all'inserimento nel contratto per adesione predisposto unilateralmente dall'impresa per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale dei veicoli e contemplante una limitazione alla facoltà dell'assicurato danneggiato di cedere il credito relativo al risarcimento del danno *ex artt.* 149 e 150 D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (recante il Codice delle Assicurazioni Private, CAP).

Gli articoli appena citati prevedono la c.d. procedura di risarcimento diretto, in base alla quale, in caso di sinistro tra due veicoli dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente alla propria impresa di assicurazione⁹.

Ciò posto, la richiamata limitazione consiste nella necessità per l'assicurato di munirsi del preventivo assenso della compagnia – conseguibile anche mediante meccanismi di silenzio assenso – ove intenda cedere il proprio credito a una carrozzeria o centro riparazioni non convenzionati con Vittoria. Più in dettaglio, la clausola stabilisce che:

“In caso di sinistro è fatta salva la facoltà per il contraente/assicurato di delegare il proprio carrozziere, anche non convenzionato con Vittoria Assicurazioni S.p.A., ad incassare direttamente il risarcimento dovuto per le riparazioni effettuate sull'autoveicolo, sottoscrivendo apposita dichiarazione attestante l'importo delle riparazioni effettuate e concordate, dall'assicurato/contraente o dal carrozziere, con il perito dell'Impresa. Il perito incaricato dall'Impresa entro 2 giorni dalla messa a disposizione del veicolo da parte dell'assicurato, come indicato nel modulo di denuncia o nella richiesta danni, contatterà l'assicurato/riparatore per effettuare la propria valutazione tecnica.

«anfibia» nell'Europa del diritto, in www.giustizia-amministrativa.it, maggio 2012; F. CINTIOLI, *Osservazioni sul ricorso giurisdizionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (art. 21 bis della legge n. 287 del 1990)*, in www.giustamm.it, gennaio 2012; M. LIBERTINI, *I nuovi poteri dell'Autorità antitrust*, in www.federalismi.it, dicembre 2011, n. 24.

⁹La disciplina di tale procedura è stata dettata con il d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254.

Le parti pattuiscono altresì, ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, e degli articoli 1261 e seguenti del Codice Civile, che il contraente/assicurato non potrà cedere a terzi i crediti relativi al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 149 e 150 del D. lgs. 209/2005, a meno che Vittoria Assicurazioni S.p.A. abbia prestato il proprio consenso alla cessione. Se entro 4 giorni dal ricevimento della richiesta dell'assicurato di avvalersi di una carrozzeria non convenzionata, l'Impresa non comunicherà il proprio esplicito diniego, il consenso si considererà acquisito e l'assicurato potrà far riparare il proprio veicolo dalla carrozzeria prescelta. In caso di cessione del credito non autorizzato, l'Impresa agirà nei confronti del contraente per il recupero dell'eventuale pregiudizio arrecato.

Il divieto di cessione del credito non è operante se il contraente/assicurato si avvarrà di una carrozzeria o di un centro riparazioni convenzionato con Vittoria Assicurazioni S.p.A.”

Nel sostenere il carattere non vessatorio della clausola di che trattasi, la compagnia ha sostenuto che essa risponde alla necessità di arginare comportamenti opportunistici e fraudolenti da parte dei riparatori non convenzionati; questi ultimi, infatti, divenuti – per effetto della cessione – titolari del diritto al risarcimento, possono incrementare l'ammontare del *quantum* spettante per il danno subito dal veicolo, aggiungendo altre voci di costo (es. spese legali, danno da fermo tecnico, auto sostitutiva) che l'assicuratore è tenuto a risarcire, con conseguente pregiudizio economico per l'impresa e successivo recupero dei maggiori costi mediante l'aumento del premio delle polizze.

Accogliendo la prospettazione dell'interpellante, l'Autorità ha concluso per il carattere non vessatorio della clausola; e tanto sulla base di un triplice ordine di argomentazioni.

Innanzitutto, la limitazione alla cessione del credito opera nella sola ipotesi della procedura di risarcimento diretto; per contro, essa non ha vocazione ad applicarsi sia in caso di richiesta di risarcimento all'assicuratore del danneggiante ai sensi dell'art. 144 CAP¹⁰, sia qualora sia maturato in favore dell'assicurato il silenzio assenso alla cessione del credito, per effetto dell'inutile decorso

¹⁰ L'art. 144 CAP ("Azione diretta del danneggiato") prevede che il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante, per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

del termine a disposizione della compagnia per esprimersi in ordine alla richiesta dell'assicurato di avvalersi di una carrozzeria non convenzionata.

Sul punto l'AGCM non trascura di evidenziare che la compagnia, con ciò adempiendo gli obblighi di trasparenza previsti dalla disciplina di tutela del consumatore¹¹, ha indicato il significato e la portata della cessione del credito nella Nota Informativa allegata alla polizza: in detta sede, infatti, risultano chiariti, mediante il ricorso all'esemplificazione, gli effetti per l'assicurato della previsione contrattuale secondo cui *"l'Impresa agirà nei confronti del contraente per il recupero dell'eventuale pregiudizio arrecato"* nel caso di cessione del credito non autorizzata, ponendo l'assicurato nelle condizioni di comprendere quale azione può essergli intentata dall'assicuratore in caso di cessione non autorizzata.

Inoltre, a salvare la clausola scrutinata dallo stigma della vessatorietà concorre la possibilità per l'assicurato del ricorso alla delega di pagamento, quale valida alternativa alla cessione del credito: la clausola, infatti, fa espressamente salva la facoltà per l'assicurato di ottenere la riparazione del veicolo danneggiato dal proprio carrozziere di fiducia (anche non convenzionato con la compagnia) senza anticiparne i costi, rilasciando allo stesso delega all'incasso del risarcimento mediante la sottoscrizione di apposita dichiarazione attestante l'importo delle riparazioni effettuate e previamente concordate con il perito dell'impresa; ciò, a giudizio dell'Autorità, rappresenta una garanzia per l'interessato di poter pervenire rapidamente e senza esborso alla determinazione del *quantum* risarcibile e procedere alla riparazione, anche in considerazione dell'obbligo per il perito della compagnia di rendersi disponibile all'effettuazione della perizia entro un termine (2 giorni dalla messa a disposizione del veicolo) più breve rispetto a quello (5 giorni) previsto dal Codice delle assicurazioni (art. 148).

Infine, a favore della salvezza della clausola milita la circostanza che la limitazione della libertà contrattuale dell'assicurato, nella misura in cui rappresenta un rimedio per contrastare comportamenti fraudolenti in sede di riparazione e quantificazione dei danni, è idonea a ridurre i

¹¹ L'art. 35 Codice del consumo dispone che, nel caso di contratti di cui tutte o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, le stesse devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.

costi di gestione dei sinistri con possibili riflessi positivi per gli assicurati in termini di diminuzione dei premi.

In definitiva, la clausola, unitariamente considerata, realizza un bilanciamento di interessi diversi e parimenti meritevoli di tutela quali, dal lato dell'impresa, l'esigenza di prevenire comportamenti fraudolenti che, operando in senso incrementale sui costi, incidono, a valle, sull'ammontare dei premi delle polizze; dal lato del consumatore/assicurato, la libertà di scelta del carrozziere di fiducia senza anticipare il costo della riparazione avvalendosi della delega di pagamento, con tempi rapidi per l'attivazione del perito e l'introduzione di un meccanismo di silenzio-assenso alla cessione del credito verso riparatori non convenzionati.

Pertanto, ha concluso l'AGCM, nel caso di specie non è riscontrabile quel significativo squilibrio di diritti e obblighi derivanti dal contratto alla cui ricorrenza è ancorato il giudizio di vessatorietà.

4. Conclusioni

Il provvedimento merita condivisione, avendo lo stesso colto il ragionevole punto di equilibrio fra diversi interessi insito nella clausola oggetto di interpello e tale da escludere un assetto contrattuale sbilanciato in favore del contraente professionista ed in danno di quello consumatore.

Ed invero, se è indubbia la compressione della libertà dell'assicurato/danneggiato in ordine alla cessione del proprio credito, non può sottacersi che tale compressione è, per un verso, limitata ad uno specifico ambito risarcitorio (quello afferente al risarcimento diretto) e, per altro verso, non fine a sé stessa ma funzionale alla tutela dei consumatori, nella misura in cui la prevenzione delle condotte fraudolente potenzialmente connesse con la cessione del credito può tradursi in un contenimento dei costi e in una conseguente offerta di premi assicurativi r.c. auto più contenuti.

Tematica, quella degli alti costi delle coperture r.c. auto, a proposito della quale anche di recente l'industria assicurativa ha segnalato la presenza – fra le cause del fenomeno – di fattori strutturali, che non si esaurirebbero nella più volte lamentata assenza di concorrenza del settore, ma che originerebbero dai consistenti valori previsti dalle tabelle in uso presso i Tribunali per il

risarcimento dei danni fisici gravi nonché dall'elevata imposizione fiscale gravante sui contratti assicurativi¹².

¹² Cfr. le dichiarazioni di Alessandro Santoliquido (responsabile auto di ANIA) riportate nell'articolo "*Non basta la concorrenza a ridurre i costi dell'Rc auto*" de *Il Sole 24 Ore* del 2 aprile 2013.